



## TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice, dott. Andrea Carena,

Letto il piano di liquidazione ex art. 14ter legge 3 del 2012 proposto da Severino Marco;

ritenuto che il piano soddisfa i requisiti di cui all'art.14ter legge 3/2012 e che la documentazione, a seguito delle integrazioni effettuate, risulta completa.

Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda, anche alla luce delle integrazioni richieste e fornite, appare munita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3.

E' stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (Dott. Andrea Gino) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La relazione dell'OCC può dirsi completa ed esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies.

Non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c .2 lett. A e B.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

Ritenuto che debba altresì disporsi che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.



Ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta, delle considerazioni svolte dalla ricorrente e delle osservazioni formulate al riguardo dall'OCC, debbano essere esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2021, i redditi percepiti dal ricorrente fino alla concorrenza della somma mensile di euro 850,00, necessaria per sostentamento suo e della sua famiglia.

Al riguardo, si osserva, infatti, come lo stesso ricorrente abbia dato atto, nella proposta di liquidazione, di percepire un reddito mensile netto di euro 1.150,00, e di poter mettere a disposizione dei creditori, al netto dei costi necessario per il suo sostentamento, la somma di euro 300,00 al mese. L'importo predetto appare peraltro congruo anche sulla base della documentazione giustificativa prodotta dal ricorrente.

Ritenuto, infine, che possa essere esclusa dalla liquidazione l'autovettura Audi A3 targata CN423BK, necessaria al debitore per recarsi al lavoro, e peraltro di scarsissimo valore commerciale (trattasi di automobile immatricolata nell'anno 2004, come risulta dal libretto di circolazione in atti);

considerato che ogni determinazione in merito ai costi della procedura, così come indicativamente stimati dal ricorrente nella proposta di piano di liquidazione, verrà assunta nei limiti e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dagli artt. 14 septies, 14 octies e 15 L. 3/2012;

#### PQM

Visto l'art. 14quinquies legge 27.1.2012 n. 3,

- a) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- b) nomina liquidatore il dott. Andrea Gino;
- c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- d) stabilisce, in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 1. n. 3/2021, di lasciare nella disponibilità del ricorrente i redditi percepiti fino alla concorrenza della somma mensile (per 12 mesi all'anno) di euro 850,00, procedendo, quindi, per tutta la durata del piano a liquidare ogni reddito percepito in eccesso, invitando periodicamente il ricorrente a comunicare ogni reddito o incremento patrimoniale percepito;
- e) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Asti a cura della cancelleria;



- f) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- g) fissa il termine del 25.5.2022 per la redazione dell'inventario;
- h) ordina il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione in favore del liquidatore;
- i) dispone che il liquidatore depositi, con cadenza semestrale, una relazione di aggiornamento.

Asti, 28.4.2022

Il Giudice  
Dott. Andrea Carena

